



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Prot. n. 11415/22.8.1 di data 5 ottobre 2022

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI “CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE” PER MINORI E DEI SERVIZI “CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE” AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

Art. 1 Premessa

1. La Comunità delle Giudicarie (**di seguito Comunità**) in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.
3. Con decreto del Commissario della Comunità delle Giudicarie n. 81 di data 19 luglio 2022 è stato assunto l’atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento dei seguenti servizi dell’area “Età evolutiva e genitoriale”: semiresidenziale “Centro socio-educativo territoriale” e domiciliare di contesto “Intervento educativo domiciliare per minori”, stabilendo che per quanto riguarda il Centro socio-educativo territoriale la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – nella quale, nella sezione “orientamento alla scelta” consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione.
4. Con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 3 di data 13 settembre 2022 è stato assunto l’atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio di “Centro di aggregazione territoriale”, stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo.

5. Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.

6. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l’allegato E “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali” individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 *con riferimento ai “servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili”*, stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

7. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

8. Con decreto del Presidente n.10 del 4 ottobre 2022, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell’art. 36 bis della L.p. 13/2007, ivi compreso il presente Bando (Allegato 4 al citato decreto).

9. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull’offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 2 Oggetto - attività finanziabili

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell’art 12 della legge 241/1990 e dell’art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l’erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all’art. 36 bis L.P. 13/2007 a totale copertura delle spese relative alla gestione dei servizi semi-residenziali “Centri socio-educativi territoriali” e dei servizi territoriali “Centro di aggregazione territoriale” **(di seguito Servizi)**. Tali servizi dovranno essere svolti sui seguenti quattro ambiti del territorio della Comunità: Val Rendena, Giudicarie Esteriori, Valle del Chiese, Busa di Tione.

2. Le attività finanziabili devono perseguire i seguenti obiettivi, indicati nella scheda 1.11 “Centro socio educativo territoriale”, nella scheda 5.4 “Centro di aggregazione territoriale”, del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (**di seguito Catalogo**).

3. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico indicati all'art. 14 di cui i beneficiari dei contributi risulteranno incaricati anche in virtù della conclusione dell'accordo ex art. 3 comma 2 della LP 13/2007 allegato.

4. Ciascun partecipante può presentare domanda per un singolo ambito territoriale o per più ambiti; resta inteso che ad ogni ambito territoriale corrisponde un progetto ed una relativa domanda.

Art. 3 Durata e importo

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.

2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.

3. L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 2.370.000,00 (al netto degli eventuali oneri fiscali) ed è così suddiviso sui diversi ambiti:

- Val Rendena: € 165.000,00 all'anno (totali € 495.000,00 per 3 anni)
- Giudicarie Esteriori: € 185.000,00 all'anno (totali € 555.000,00 per 3 anni)
- Busa di Tione: € 220.000,00 all'anno (totali € 660.000,00 per 3 anni)
- Valle del Chiese: € 220.000,00 all'anno (totali € 660.000,00 per 3 anni)

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio.

5. Al fine di garantire la continuità della prestazione, il servizio avrà decorrenza dalla stipula della convenzione ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione stessa.

6. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

Art. 4 Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso dell'accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento per la tipologia di servizio oggetto del contributo (Aggregazione

funzionale Età evolutiva e genitorialità, semiresidenziale; Centro socio-educativo territoriale; Servizi territoriali: Centro di aggregazione territoriale). Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.

Art. 5 Requisiti di partecipazione

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;
- b) possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, (**di seguito Regolamento**), per l'aggregazione funzionale e ambito dei servizi attivati indicati al precedente articolo 4;
- c) aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i 5 anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi territoriali per minori "Centro socio educativo territoriale" e di "Centro di aggregazione territoriale", per un importo pari ad almeno euro 600.000,00 complessivi nel triennio, al netto degli oneri fiscali.
- d) disponibilità (proprietà o piena disponibilità contrattuale) dal verbale di avvio di esecuzione e per tutta la durata del servizio di una o più sedi operative nel territorio della Comunità delle Giudicarie o impegno ad aprire dette sedi dalla data di inizio del servizio oggetto del contratto. La comprova del requisito avverrà attraverso la presentazione di idonea documentazione che attesti la possibilità di avere la disponibilità dell'immobile.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 6 Forme di partecipazione

1. Può presentare domanda di contributo:

a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5;

b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e 5. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accREDITAMENTO in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.

c) una forma associativa anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;

b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del Bando;

c) obiettivi;

d) durata;

e) forme della collaborazione.

Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio socio-assistenziale della Comunità entro il giorno **lunedì 14 novembre 2022 ore 12.00**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della Comunità PEC all'indirizzo **serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it** entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI E DEI SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE"

b) con consegna a mano, presso l'ufficio segreteria della Comunità delle Giudicarie, via P. Gnesotti n. 2 – Tione di Trento. Sulla busta, chiusa e firmata sui lembi, dovrà essere riportato il seguente oggetto: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI E DEI SERVIZI CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE"

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli predisposti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità e pubblicati sul sito web www.comunitadellegiudicarie.it. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web www.comunitadellegiudicarie.it:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 6, comma 2;
- d) il progetto, ripartito in n. 8 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato all'art. 12;

Art. 8 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 7, comma 1;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 1;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5.

Art. 9 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. Il Servizio socio assistenziale si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec) **serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it**. Le richieste chiarimento utili a tutti i partecipanti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web della Comunità.

Art. 10 Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio socio-assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

Art. 11 Procedimento

1. Il responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 8.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio socio assistenziale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Prima della nomina della Commissione, il responsabile del procedimento comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina.

4. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda, di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente bando oppure di assegnarlo a più soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti e del progetto presentato.

5. Vista l'estensione territoriale della Comunità delle Giudicarie e la necessità di garantire una vicinanza ai minori destinatari, si ritiene che l'aggiudicatario/aggiudicatari del contributo debba/debbero avere la disponibilità dell'immobile sede del Centro socio educativo territoriale nell'ambito territoriale per cui presenta la domanda (ambiti: Val Rendena, Giudicarie Esteriori, Valle del Chiese e Busa di Tione).

6. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
7. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata sul sito web www.comunitadellegiudicarie.it.
8. Il/I soggetto/i che risulterà/risulteranno assegnatari del contributo dovrà/dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento la prova del possesso del requisito dichiarato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.
9. La Comunità potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
10. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, il Responsabile del procedimento comunicherà all'interessato/i l'esito delle verifiche.
11. La Comunità, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, individua i contenuti definitivi della Convenzione costituente l'accordo di collaborazione ex art. 3 co. 2 L.p 13/2007 di cui all'art. 2 comma 3, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e approva lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al/i soggetto/i assegnatario/i.

Art. 12 Criteri di valutazione delle domande di contributo

1. La Commissione valuta la qualità delle proposte progettuali e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub-criteri, e modalità contenuti nell'Allegato 4.1 al presente bando. I criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTI
A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE E CONOSCENZA DEL CONTESTO TERRITORIALE	10
B. STRUTTURA MESSA A DISPOSIZIONE DAL PROPONENTE	10
C. PROGETTO DEI SERVIZI “CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE” E “CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE”	45
D. COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE	10
E. PIANO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI	5
F. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI	8

G. CERTIFICAZIONI	2
H. MISURE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100

Art. 13 – Convenzione

1. La quantificazione del contributo effettivo e la relativa erogazione saranno regolate con apposita Convenzione sottoscritta dal Responsabile del Servizio socio assistenziale e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 4.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 11, comma 10. La Convenzione indica:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità pone a carico del soggetto assegnatario del contributo;
- b) l'obbligo di mettere a disposizione la struttura sede del Centro socio educativo territoriale e del Centro di aggregazione territoriale, nonché l'impegno di garantire la stessa, o analoga con i requisiti richiesti, per tutta la durata della Convenzione;
- c) gli obblighi inerenti al rispetto delle disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) gli obblighi della Comunità;
- e) le modalità di liquidazione del contributo;
- f) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
- g) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- h) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- i) il trattamento dei dati personali.

2. Al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché regolarmente contenuto in forma scritta, di una struttura con i requisiti indicati all'art. 7 della Convenzione, allegata al presente bando, e nell'Allegato 1 al Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (ambito semi-residenziale requisiti da 5 a 7); il possesso di tali requisiti strutturali dovrà essere comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula della Convenzione. La struttura o altra analoga, purché con i citati requisiti, dovrà essere garantita per tutta la durata della Convenzione.

3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della Convenzione.

4. Come previsto dall'art. 4 della Convenzione, allegata al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

5. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 17 della Convenzione, allegata al presente bando.

6. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 18 della Convenzione, allegata al presente bando.

Art. 14 Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente Bando.

2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto di cui all'art. 3 commi 1. e 2. fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 dicembre 2025, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.

3. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 30 aprile 2026**.

4. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

5. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A1) Spese direttamente imputabili al servizio:

a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;

b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari:

- c) spese per vitto;
- d) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- e) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

B1) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

C1) Spese generali

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A1).

6. Il contributo annuo effettivo sia per le Comunità è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al presente articolo.

Art. 15 Determinazione del contributo effettivo

1. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando i limiti di cui al precedente art. 2 e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma.

2. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati al precedente articolo, comma 5, dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

3. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.

Art. 16 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità delle Giudicarie al numero 0465 339526.

2. Il Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.comunitadellegiudicarie.it

Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale

dott.ssa Michela Fioroni

documento firmato digitalmente